

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 31/01/2025

FATTO

1. – Con ricorso del 27 agosto 2024, previo reclamo del 29 novembre 2023, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede anzitutto che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 1.756,56 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente fa presente che il rapporto di finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente quando erano state già pagate 14 rate su un totale di 120 rate e chiede che le siano corrisposti i seguenti importi: a) Euro 485,83 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria di Euro 550,00: importo calcolato in proporzione alle rate residue, e dunque pari ai 106/120 dell'importo complessivo della voce di costo considerata; b) Euro 1.270,73 a titolo di riduzione della commissione di intermediazione creditizia di Euro 1.438,56: importo calcolato in proporzione alle rate residue, e dunque pari ai 106/120 dell'importo complessivo della voce di costo considerata.

La parte ricorrente domanda inoltre la restituzione della penale di anticipata estinzione di Euro 252,73 in quanto illegittimamente addebitata.

Infine la parte ricorrente domanda il rimborso delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso, che quantifica in Euro 200,00.

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato l'11 marzo 2020. Il contratto prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, gli oneri non sarebbero state oggetto di restituzione, trattandosi di costi integralmente e definitivamente maturati all'atto dell'erogazione del finanziamento. Quanto alla penale di anticipata estinzione, il contratto prevedeva che il soggetto finanziatore avrebbe avuto diritto a un indennizzo pari all'uno per cento dell'importo rimborsato in anticipo in caso di vita residua del contratto superiore ad un anno e che in ogni caso tale indennizzo non avrebbe potuto superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Il contratto precisava inoltre che l'indennizzo non sarebbe stato dovuto in caso di importo rimborsato pari o inferiore a Euro 10.000,00.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è effettivamente intervenuta nel maggio del 2021, in corrispondenza della scadenza della rata n. 14 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 106 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario le ha riconosciuto gli interessi non maturati. Nulla è stato riconosciuto alla parte ricorrente a titolo di riduzione del costo totale del credito. Alla parte ricorrente è stata addebitata una penale di anticipata estinzione di Euro 252,73.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa valere che, in base alla previsione dell'art. 6 bis del D.P.R. n. 180 del 1950, l'ordinamento italiano deve ritenersi impermeabile ai principi interpretativi elaborati dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. L'intermediario fa valere quindi la conformità del proprio operato alle previsioni contrattuali. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre poi rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, aveva dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza *Lexitor*. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, nell'ipotesi di rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto anche che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

6. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione dei costi di istruttoria e dei costi di intermediazione del credito.

Quanto poi al criterio proporzionale di riduzione, questo Collegio territoriale deve prendere atto che, nel caso in esame, parte ricorrente non ha prodotto il modulo S.E.C.C.I. recante la descrizione delle singole voci di costo e sulla base del quale è dunque possibile qualificare ciascuna voce di costo da ridurre come *recurring* o *up-front*. Ora, nella decisione n. 7716 del 2017, il Collegio di coordinamento ha chiarito che è onere della parte ricorrente provare la natura *recurring* delle voci di costo delle quali viene domandato il rimborso. Nel caso di specie il Collegio ritiene pertanto che entrambi gli oneri da ridurre debbano essere considerati *up-front* con conseguente applicazione del coefficiente

dell'80,10% determinato in base alla quota residua di interessi. Alla parte ricorrente devono dunque essere corrisposti i seguenti importi: a) Euro 440,56 a titolo di riduzione dei costi di istruttoria di Euro 550,00; b) Euro 1.152,32 a titolo di riduzione dei costi di intermediazione del credito di Euro 1.438,56. L'importo complessivo spettante alla parte ricorrente a titolo di riduzione del costo totale del credito è dunque pari ad Euro 1.592,88 (Euro 440,56 + Euro 1.152,32).

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	14
rate residue		106

TAN	▶	7,28%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	88,33%
- in proporzione alla quota interessi	80,10%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
○	costi istruttoria (up front)	€ 550,00	€ 485,83 ○	€ 440,56 ●	○	€ 0,00	€ 440,56
○	costi intermed credito (up front)	€ 1.438,56	€ 1.270,73 ○	€ 1.152,32 ●	○	€ 0,00	€ 1.152,32
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.592,88

7. – Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione di Euro 252,73, bisogna anzitutto rammentare che, secondo quanto statuito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 5909 del 2020, la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, ferme restando le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo previste dall'art. 125-sexies, co. 3, T.U.B.

Inoltre, sempre il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 11679 del 2021, ha precisato che l'espressione "importo rimborsato in anticipo", utilizzata nell'art. 125-sexies, co. 2, T.U.B., al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente a favore dell'intermediario per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.

Ora, nel caso in esame, tenuto conto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata era superiore ad un anno (106 rate mensili) e che il debito residuo era superiore ad Euro 10.000,00 (Euro 25.273,47), la commissione di anticipata estinzione era senz'altro dovuta, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 125-sexies, co. 3, T.U.B.

Nel conteggio estintivo l'importo della penale di anticipata estinzione è stato determinato nell'importo indicato di Euro 252,73 pari all'uno per cento dell'importo rimborsato in anticipo di Euro 25.273,47. Bisogna tuttavia considerare che, secondo l'orientamento condiviso dei diversi Collegi territoriali, nel rispetto di quanto chiarito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 11679 del 2021 cit., ai fini del calcolo della penale di estinzione anticipata, bisogna tener conto anche degli abbuoni dovuti dall'intermediario a

titolo di riduzione del costo totale del credito a seguito del ricorso. La parte ricorrente ha perciò diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario resistente rispetto all'uno per cento dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, pertanto, dall'importo di Euro 25.273, 47 indicato nel conteggio estintivo bisogna detrarre l'ulteriore importo di Euro 1.592,88 ancora dovuto alla parte ricorrente a titolo di riduzione del costo totale del credito. Sull'importo così calcolato di Euro 23.680,59 bisogna quindi calcolare la penale di anticipata estinzione nella misura dell'uno per cento. Tale penale risulta dunque pari ad Euro 236,81. Bisogna quindi determinare l'eccedenza pagata a tale titolo dalla parte ricorrente, sottraendo l'importo ora determinato di Euro 236,81 all'importo effettivamente pagato di Euro 252,73. Alla parte ricorrente deve dunque essere corrisposto l'ulteriore importo di Euro 15,92 (pari ad Euro 252,73 – Euro 236,81). L'importo complessivo da restituire alla parte ricorrente ammonta dunque ad Euro 1.608,80 (pari ad Euro 1.592,88 + Euro 15,92), che deve essere arrotondato ad Euro 1.609,00.

8. – Infine, in conformità ad un orientamento consolidato dei diversi Collegi territoriali, questo Collegio ritiene che debba essere respinta la domanda di rimborso delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.609,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA